

## **TI\_GERICHTE 16.2003.46 vom 20. Juni 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-06-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2003.46](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2003.46)

FR: TI\_GERICHTE 16.2003.46 du 20 juin 2003

IT: TI\_GERICHTE 16.2003.46 del 20 giugno 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.06.2003  
16.2003.46

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2003.46 Lugano 20 giugno 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 1° maggio 2003 presentato da \_\_\_\_\_ rappr. da \_\_\_\_\_ contro la sentenza 28 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 gennaio 2003 nei confronti di \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'293.- oltre accessori, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UEF di Mendrisio, domande parzialmente accolte dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 10 gennaio 2003 l'\_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio la \_\_\_\_\_, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'293.- a saldo di diverse fatture emesse per prestazioni eseguite per conto della convenuta nell'ambito della proiezione di un film all'aperto il giorno 31 luglio 2002; che la convenuta, rappresentata dai sindaci dei Comuni interessati, si è opposta all'istanza, ritenendola infondata; che con il querelato giudizio il giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo all'istante un credito di fr. 700.-; che con scritto 1° maggio 2003, completato il successivo 8 maggio, l'associazione istante insorge contro il predetto giudizio; che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti (art. 97 n. 4 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 97, n. 368); che la capacità di essere parte di un processo, ossia di procedere in lite con atti propri, dipende dal presupposto dell'esercizio dei diritti civili della parte stessa (art. 38 cpv. 1 CPC); che per quanto attiene alle persone del diritto pubblico, la capacità di essere parte è regolata dalle disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale (art. 59 cpv. 1 CC) che riconoscono esplicitamente la personalità giuridica a determinate corporazioni o istituti (Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht, 1992, § 9 n. 4); che alle Commissioni culturali comunali non è riconosciuta personalità giuridica, in quanto sono nominate -con funzione puramente consultiva- dal Municipio di un Comune (art. 91 LOC; Ratti, Il Comune, vol. II, pag. 995); che lo stesso -esclusa in concreto l'ipotesi di un consorzio fra i Comuni interessati- deve valere per la \_\_\_\_\_ per la quale avrebbero semmai dovuto essere convenuti in causa tutti i Comuni di cui la convenuta è un'emanazione, ciò che evidentemente non è avvenuto nella vertenza in esame; che, stando così le cose, dev'essere accertata d'ufficio la carenza del presupposto in questione e decisa

la conseguente nullità dell'intero procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, in particolare dell'istanza e della sentenza, destinata a un'entità che difetta della capacità processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC; Cocchi/ Trezzini , op. cit., art. 142 CPC, m. 3 e 4); che questa conclusione rende inutile l'esame della ricevibilità formale dell'impugnazione (art. 329 CPC), questione non scontata almeno ad un primo esame; che in considerazione dell'esito menzionato, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC ( CCC 23 giugno 1993 in re P./S.), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC); che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili. Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. È accertata la nullità dell'istanza 10 gennaio 2003 dell'\_\_\_\_\_, e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 28 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nell'inc. O-4/2003. II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili. III. Intimazione a: \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.